

## 6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (86) In considerazione di quanto sopra, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide contro il mantenimento delle misure.

### I. MISURE ANTIDUMPING

- (87) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le proprie osservazioni su tali informazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni sopra esposte.

Da quanto precede consegue che, in base all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili — e a taluni accendini ricaricabili — originari della Cina o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan imposte dal regolamento (CEE) n. 3433/91 come modificato dal regolamento (CE) n. 1006/95 ed estese dal regolamento (CE) n. 192/1999, devono essere lasciate in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, del codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00\*19), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissata a 0,065 EUR.

#### Articolo 2

Il dazio antidumping esteso dal regolamento (CE) n. 192/1999 alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia, ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, del codice NC ex 9613 20 90 (codici TARIC 9613 20 90\*21 e 9613 20 90\*29), e alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Taiwan del codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00\*11), oppure originari di Taiwan del codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00\*19), è lasciato in vigore.

#### Articolo 3

Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 settembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL